

CONVENZIONE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

La “Sapienza” - Università di Roma, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Luigi Frati, e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della predetta Università,(di seguito Scuola) in persona del Direttore, Prof. Andrea Di Porto, da una parte;

e

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (di seguito C.T.R.), con sede in Via Labicana n. 123, in persona del Presidente, *pro tempore*, Dott. Alfonso Lauro, dall'altra parte.

Premesso

- Che la Sapienza - Università di Roma e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della medesima Università intendono promuovere la realizzazione di tirocini da svolgersi presso la C.T.R., finalizzati al completamento della formazione accademica e professionale dei propri studenti già laureati;
- Che la C.T.R. ha interesse a che i suddetti discenti della Scuola di Specializzazione acquisiscano una diretta conoscenza delle problematiche connesse alla giurisdizione tributaria di merito.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione didattica, le parti stipulano quanto segue.

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 Legge 24 giugno 1997, n. 196, la C.T.R. si impegna ad accogliere, presso i propri Uffici, gli specializzandi della Scuola e gli studenti laureati (di seguito i tirocinanti) per un numero individuale di ore non superiore a centoventi (120), per lo svolgimento di tirocini finalizzati esclusivamente all'apprendimento della materia tributaria e compatibilmente con le esigenze dell'attività giudiziaria in corso.

Il numero di ore sopra indicato deve intendersi comprensivo sia delle attività da svolgersi presso gli Uffici giudiziari sia delle attività da svolgersi fuori dai predetti Uffici.

Articolo 2

Il Direttore della Scuola trasmette l'elenco nominativo degli specializzandi e laureati per i quali chiede lo svolgimento del tirocinio al Presidente della C.T.R. che indica i Magistrati coordinatori di gruppi di specializzandi, uno per Sezione od Ufficio, disponibili.

Articolo 3

Il numero degli specializzandi e laureati ammessi al tirocinio viene concordato, di anno in anno, tra il Presidente della C.T.R. e il Direttore della Scuola.

Articolo 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante presso la C.T.R. viene predisposto(da chi?) un *Progetto formativo di orientamento individuale* contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del Magistrato coordinatore del gruppo di tirocinanti assegnati alla Sezione o all'Ufficio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la Sezione o l'Ufficio presso i quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la verifica delle presenze dei tirocinanti presso gli Uffici della CTR, è previsto un registro individuale, vidimato dall'Università. (E tenuto da chi?)

Articolo 5

Ciascun Magistrato coordinatore, preposto al tirocinio dello specializzando presso la Sezione o l'Ufficio:

- cura le attività di formazione svolte dai tirocinanti nell'ambito della sua ordinaria attività giurisdizionale, individua i documenti cui possono accedere i tirocinanti, garantendo ogni forma di tutela della *privacy*;
- consente ai tirocinanti la frequenza alle udienze pubbliche;
- favorisce e stimola lo studio delle questioni in trattazione presso la Sezione attraverso la ricerca di dottrina e giurisprudenza utile alla soluzione delle controversie, privilegiando le questioni di interesse generale che scaturiscono da uno o più ricorsi in discussione o in via di fissazione, da riportare nella scheda finale del tirocinante;
- vista il registro delle presenze individuali e la scheda finale sulle attività svolte prodotta dal tirocinante;
- riferisce al Direttore della Scuola circostanze che rendano opportuna la cessazione anticipata del tirocinio.

Al termine del periodo di tirocinio, i Magistrati coordinatori esprimeranno un sintetico giudizio sull'attività svolta dai discenti, con valutazione da uno a dieci, che sarà comunicato al Direttore della Scuola entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno accademico.

Articolo 6

Durante il tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal *Progetto formativo di orientamento individuale*, secondo le direttive della Scuola, e osservare scrupolosamente le istruzioni del Magistrato coordinatore;
- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute negli Uffici giudiziari;
- mantenere l'assoluto riserbo per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'esperienza pratica presso gli Uffici giudiziari (la violazione dell'obbligo di riservatezza sarà segnalata al

Consiglio Direttivo della Scuola, all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto il tirocinante e comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, ferma restando l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale);

- elencare le attività svolte nella scheda finale del tirocinio.

Articolo 7

Tutte le attività di tirocinio, svolte dai tirocinanti negli Uffici giudiziari, sono a titolo gratuito, non danno diritto ad indennità, compensi o rimborsi di spese di alcun genere in favore di allievi, o qualsivoglia onere economico.

Articolo 8

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, la copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 9

La C.T.R. del Lazio si impegna ad assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicuratrice convenzionata individuata e ad inviarne copia alla Scuola. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, la C.T.R. si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati

esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Articolo 11

La presente convenzione ha la durata di tre anni a far data dalla sottoscrizione.

Roma, 17 luglio 2013

"Sapienza" -Università di Roma
Il Rettore

Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Il Presidente

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Il Direttore